

TASCA

LAW FIRM

MILANO 20129
P.zza Cinque Giornate n.3
Tel: (39) 02 54100378
Fax: (39) 02 5468576



ROMA 00197
Via Archimede n.112
Tel: (39) 06 8082573
Fax:(39)06 8076662

firm@tascalawfirm.com

Avv. GAETANO TASCA
Cassazionista

Avv. CAROLINA CENACCHI *a.p.*
Avv. CORRADO DI MATTINA *a.p.*
Avv. LUCA PERRONE *a.p.*
Avv. ANDREA PISTONE DAL VERME *a.p.*
Avv. MASSIMILIANO RUSSO *a.p.*
Avv. ANNA TARUFFO *a.p.*
Avv. GIOVANNA NICOTRA
Avv. ALESSANDRO SALVONI
Avv. MORENA RUIU
Avv. ALESSANDRA CAPUTO
Avv. ANTONIO ARENA
Avv. GIANCARLO GRECO
Avv. FILIPPO MAGNO
Avv. OMAR PANZA
Avv. CLARA PASINA
Avv. ADRIANO TOLOMEO
Dott. PASQUALE BARBATI

Milano, DATA

Spettabile

Oggetto: parere su

A mezzo

1. Premessa

Ci viene richiesto parere sulla possibilità di tutelare, dal punto di vista della proprietà intellettuale, il _____, manifestazione dedicata alla pizza che si svolge ogni anno nella città partenopea e che si compone di numerosi elementi, tra i quali – nella cornice di un allestimento scenografico – la presenza di pizzerie e pizzaioli da tutto il mondo, eventi *live* e concerti ad accesso completamente gratuito, mostre,

conferenze e seminari, animazione, intrattenimento e laboratori didattici per adulti e bambini.

Trattasi dunque, secondo quanto riferito, di un evento strutturato e con caratteri di originalità, che gli organizzatori vorrebbero fosse adeguatamente riconosciuto e protetto; nel presente parere si prenderà in considerazione, specificamente, la possibile tutela ai sensi delle norme in tema di diritto d'autore, posto che risulta a chi scrive che sia già stato depositato un marchio per contraddistinguere la manifestazione.

2. Cenni sulla tutela del diritto d'autore.

Per comprendere quanto si dirà in merito alla possibile modalità di tutela del
è, innanzitutto, necessario soffermare brevemente l'attenzione su taluni profili della tutela del diritto d'autore.

Essa è prevista per *“le opere dell'ingegno di carattere creativo che appartengono alla letteratura, alla musica, alle arti figurative, all'architettura, al teatro ed alla cinematografia, qualunque ne sia il modo o la forma di espressione”* (art. 1, com. 1, l. dir. aut); la legge contiene, poi, un'elencazione delle opere comprese nella protezione, elencazione da ritenersi *meramente esemplificativa* (art. 2 l. dir. aut.); pertanto, è opinione comune che, oltre alle c.d. opere tipizzate (ossia quelle specificamente menzionate in detto elenco), possa essere accordata tutela ai sensi della disciplina in materia di diritto di autore anche a creazioni non tipizzate.

Tanto premesso, l'art. 1 l.d.a. stabilisce che sono protette le *“opere dell'ingegno di carattere creativo”*, mentre l'art. 6 l.d.a. sancisce che *“il titolo originario dell'acquisto del diritto di autore è costituito dalla creazione dell'opera, quale particolare espressione del lavoro intellettuale”*.

Di centrale importanza, dunque, è il requisito del *carattere creativo* dell'opera, che viene identificato con i concetti di *novità* (data dalla presenza di elementi essenziali e caratterizzanti, tali da distinguere l'opera da quelle precedenti) ed *originalità* (ossia il risultato di un'attività dell'ingegno umano, non banale e già vista).

Affinchè possa essere oggetto di tutela, infine, l'idea creativa deve concretizzarsi in una *forma percepibile ed organizzata*, che non rimanga a livello di mero pensiero o di abbozzo informale.

Peraltro, giova ricordare come, nel nostro ordinamento, vige il principio secondo cui l'autore acquisisce il diritto sull'opera per il solo fatto di averla creata, senza che venga

richiesta alcuna ulteriore formalità, come per l'appunto la pubblicazione, il deposito o la registrazione, che possono al più servire a fornire una data certa alla creazione.

3. Il format come oggetto di tutela.

Tra le opere “non tipizzate” che, recentemente, sono state ritenute possibile oggetto di tutela ai sensi del diritto d'autore vi è, in particolare, il c.d. format, definito come: *“l'impalcatura di un programma (...) costituito fundamentalmente dall'indicazione di una sequenza di azioni, avvenimenti, eventi, organizzati intorno a determinati contenuti per dar luogo ad una rappresentazione unitaria dal carattere più vario possibile”*¹.

Nello specifico, l'elaborazione giurisprudenziale e dottrinale si è concentrata sulla tutela del format televisivo, riconosciuto come tutelabile anche dalla SIAE, che lo ha definito come: *“opera dell'ingegno avente struttura originale esplicita di uno spettacolo e compiuta nell'articolazione delle sue fasi sequenziali e tematiche, idonea ad essere rappresentata in un'azione radiotelevisiva o teatrale, immediatamente o attraverso interventi di adattamento o di elaborazione o di trasposizione, anche in vista della creazione di multipli”*, precisando che *“ai fini della tutela, l'opera deve comunque presentare i seguenti elementi qualificanti: titolo, struttura narrativa di base, apparato scenico e personaggi fissi”* (SIAE, *Bollettino* n. 66, 1994, 546).

Ovviamente, sono altresì richiesti i requisiti già visti *supra* prescritti per qualsiasi opera dell'ingegno: la creatività ed un certo livello di compiutezza espressiva delle idee.

4. Format di eventi: quale tutela?

Un ambito nel quale il format sta acquisendo sempre più importanza è quello degli eventi. Data la natura “proteiforme” e neutra del concetto di format, esso pare infatti potersi adattare anche ad una manifestazione fieristica, sempre che, ovviamente, ne ricorrano i relativi requisiti: da una parte, originalità e novità e, dall'altra, la compiuta ed elaborata estrinsecazione dell'idea di base.

È stato notato, quanto al secondo requisito, che: *“affinché detta species di format sia suscettibile di integrare un'opera dell'ingegno, occorrerà che essa consista in un copione (testo scritto) munito di un titolo, articolato in una struttura originale ed esplicativa segmentata in fasi tematiche (c.d. concept), avente ad oggetto uno spettacolo destinato ad essere messo in scena, ossia comunicato ad un pubblico presente in un dato luogo con espressa previsione di installazione di palchi e padiglioni dedicati (le*

c.d. scenografie), per il tramite di prestazioni fornite da taluni “personaggi fissi”, quali i conduttori dell’evento stesso e gli artisti che si esibiscono nell’esecuzione estemporanea e/o nella presentazione e offerta ai partecipanti dei prodotti tipici di quella manifestazione, in ossequio alle dinamiche e agli stilemi classici di una tradizionale fiera. Solamente la concatenazione di questi elementi standard permetterà la realizzazione di una struttura esplicativa ripetibile (e riproducibile) del programma/evento”².

Dando quindi per assunta la teorica tutelabilità del format (non solo televisivo) ai sensi del diritto d’autore, resta da chiedersi se l’ordinamento offra, oggi come oggi, gli strumenti concreti per assicurare tale tutela.

È pur vero che la SIAE dispone di un Registro Pubblico Generale delle opere protette ai sensi della legge sul diritto d’autore, oggi tenuto presso il Ministero per i Beni e le Attività Culturali il quale, data appunto la sua “generalità”, dovrebbe poter ricomprendere tra gli esemplari depositabili anche il format.

Tuttavia, all’atto pratico, tra le categorie previste nei moduli di deposito (opere cinematografiche, opere a stampa, opere musicali, etc.), non pare esservene nessuna che possa attagliarsi al caso di un format, meno che mai fieristico.

Si ricorda, in ogni caso, che – come già esposto – un simile deposito avrebbe solo un effetto dichiarativo, e non costitutivo: qualora il *format* presenti i requisiti di novità, originalità e forma compiuta, esso risulta tutelabile ai sensi del diritto d’autore per la sua stessa creazione, senza che sia necessario un riconoscimento formale.

5. Conclusioni.

In virtù di quanto esposto, si ritiene che una tutela “a priori” del format “N *format*” ai sensi del diritto d’autore sia alquanto difficoltosa, a causa di un evidente lacuna nel sistema, non al passo con gli sviluppi più recenti delle opere dell’ingegno.

Si potrebbe, tuttavia, prospettare una tutela “a posteriori” del format “*format*”, da fondarsi sulle norme che vietano e sanzionano la concorrenza sleale, sebbene tale tipo di tutela richieda ulteriori e più stringenti presupposti, tra i quali: la natura imprenditoriale sia del creatore del format originale che dell’eventuale

¹ TOZZI, F., *Il format televisivo: prospettive di tutela giuridica*, in *La nuova giurisprudenza civile e commentata*, 2003, II, p. 430.

² V. Battiloro, *Il sistema pubblicitario delle opere dell’ingegno tutelate dal diritto d’autore, con spunti sul c.d. “format” fieristico*, in *Giustiziacivile.com*, 4.2.2016, p. 9.

“falsificatore”, un rapporto di concorrenza fra gli stessi ma, soprattutto, il carattere di originalità e distintività del format ~~-----~~, tale da determinare un rischio di confusione fra questo ed il format del concorrente.

Tanto dovevo in virtù del mandato conferitomi.

Avv. Gaetano Tasca